REGOLAMENTO (CEE) N. 3191/80 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1980

recante misure transitorie che autorizzano a non prelevare un importo pari al premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati fuori dalla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 33,

considerando che, secondo l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, in caso di versamento del premio variabile alla macellazione degli ovini deve essere riscosso, all'uscita dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del suddetto regolamento dal territorio dello Stato membro in questione, un importo pari a quello del medesimo ;

considerando che, come dimostra l'esperienza, tale disposizione dà luogo a serie divergenze d'applicazione, in caso d'esportazione fuori dalla Comunità ; che è necessario disporre, in via transitoria, che per i prodotti del settore delle carni ovine esportati fuori dalla Comunità non venga prelevato un importo pari al premio variabile alla macellazione ;

considerando che il comitato di gestione « ovini-caprini » non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, l'importo ivi previsto non viene prelevato all'esportazione dei prodotti in causa fuori dalla Comunità.

2. Per i prodotti di cui al paragrafo 1, la cauzione prevista dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2661/80 è svincolata quando è stata fornita la prova che tali prodotti sono stati immessi in consumo in un paese terzo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1980.

Esso si applica sino al 31 marzo 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.